



Comune di Pietrasanta
Città d'arte • Città nobile dal 1841

POLIZIA MUNICIPALE E SVILUPPO ECONOMICO
Sportello Unico Imprese

Dirigente: Avv. Antonella Manzione
Responsabile: Giuliano Guicciardi

Area industriale Portone

Attivazione procedimenti di competenza SUI

Domanda unica

Unica domanda per tutti i procedimenti, unica marca da bollo

Procedimento concessione edilizia:

- Richiesta concessione completa degli elaborati indicati nell'art.12 del Reg.Ed. ed in particolare:
 1. rilievo stato attuale comprensivo quote altimetriche riferite a punti certi, estratto catastale
 2. documentazione fotografica completa di planimetria con riportati punti di scatto
 3. elaborati stato di progetto completi di sezioni ortogonali tra loro, quote altimetriche terreno a sistemazione avvenuta, sistema smaltimento acque meteoriche, accessi, recinzioni , zona a parcheggio, verde, etc
 4. relazione tecnica con descrizione materiali
 5. relazione idrogeologica riferita alla classe di fattibilità riportata nelle carte comunali
 6. per le ditte soggette a collocamento obbligatorio progetto superamento barriere architettoniche
 7. scheda verifica indici edilizi
 8. titolo di proprietà o diritto reale sul bene
 9. autocertificazione a firma di tecnico abilitato per verifica normative asl

il progetto deve verificare il rispetto delle prescrizioni particolari (ambientali e urbanistiche) riportate nelle nta art 40 bis, punto 4 ;

inoltre

Procedimento prevenzione incendi

Si ricorda che nei casi in cui l'attività sia soggetta a prevenzione incendi occorre:

- presentare progetto preventivo (in sede di richiesta concessione se non prima)
- chiedere prima dell'inizio dell'attività certificato prevenzione incendi

Procedimento inquinamento atmosferico

Nel caso in cui l'attività comporti emissione in atmosfera soggette ad autorizzazione (può essere attivato prima dell'inizio effettivo dell'attività)

Procedimento inquinamento acustico

Con la richiesta di concessione deve essere presentata documentazione di previsione di impatto acustico

Procedimento scarichi idrici

Ogni soggetto che prevede uno scarico, qualunque sia il recapito dello stesso, deve ottenere l'autorizzazione

Procedimento gestione rifiuti speciali

L'imprenditore che intende realizzare un nuovo impianto di smaltimento o recupero di rifiuti speciali deve richiedere l'autorizzazione (può essere necessaria anche procedura VIA)

Procedimento impianti elettrici e messa a terra

Depositare due copie progetto impianti in comune, una verrà restituita all'interessato. (prima del ritiro concessione)

Per la messa a terra presentare dichiarazione di conformità per ispesl (entro 30 gg dalla messa in attività)

Nota

Prima di iniziare l'attività l'immobile dovrà essere provvisto di certificato di agibilità rilasciato da tecnico abilitato, dovrà inoltre essere stata presentata procedura gonip:

Nel caso di attività soggetta a collaudo si ricorda che deve essere applicata la procedura prevista dall'art.9 DPR 447/98 modificato dal DPR 440/00 e cioè "autocollaudato"

Per stampati sito Comune di Pietrasanta _Sportello Unico Imprese
www.comune.pietrasanta.lu.it

per procedure valutare se richiedere procedimento
semplificato o autocertificato

PROCEDIMENTO PER AUTOCERTIFICAZIONE

Procedimento previsto dall'art. 4 del DPR 447/98 come modificato ed integrato dal DPR 440/00, secondo il quale l'imprenditore presenta tutte le autocertificazioni che dovranno essere redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e firmate unitamente al legale rappresentante dell'impresa.

Il procedimento ha inizio mediante la presentazione da parte dell'impresa di un'unica domanda, contenente, ove necessaria, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata delle autocertificazioni attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia di:

- urbanistica
- sicurezza degli impianti
- tutela sanitaria
- tutela ambientale

Una copia della domanda e della documentazione prodotta verrà trasmessa dallo Sportello Unico, anche mediante via telematica:

1. alla Regione nel cui territorio è localizzato l'impianto o l'area sulla quale dovrà sorgere il nuovo impianto;
2. agli altri Comuni eventualmente interessati;
3. nonché, per il solo profilo di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche.

Si possono verificare i seguenti casi:

- a) le amministrazioni richiedono una integrazione di documentazione (entro 30 gg. dall'inizio del procedimento): si chiede l'integrazione all'imprenditore e si sospendono i termini fino alla consegna della documentazione richiesta.
- b) Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni (45 gg nei casi di impianti a struttura semplice) previsto per la conclusione dell'iter procedurale l'impresa potrà procedere alla realizzazione del progetto in conformità alle autocertificazioni prodotte e alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, che abbia previamente acquisiti se necessari. L'impresa è tenuta, altresì, a inviare allo Sportello Unico la comunicazione di inizio lavori per la realizzazione dell'impianto, che resta comunque subordinato al rilascio della concessione edilizia, qualora sia richiesto dalla normativa vigente in materia. Tuttavia il verificarsi del silenzio-assenso non esime il Comune e gli altri Enti competenti di effettuare i controlli

ritenuti necessari, né il responsabile del procedimento, nel caso in cui accerti dopo l'inizio dei lavori la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, di ordinare la riduzione in pristino a spese dell'impresa e disporre la contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente, dandone allo stesso tempo comunicazione all'interessato.

Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego della concessione.

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

Procedimento previsto dall'art. 4 del DPR 447/98 secondo il quale le autorizzazioni, pareri e nulla osta vanno richieste in maniera esplicita alle amministrazioni competenti.

Il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'art. 24, comma 4, del DL 31 marzo 1998, n.112, gli atti istruttori e i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti. Le Amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento richiesto.

Qualora si tratti di opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale (VIA), il termine diventa centoventi giorni, ma può allungarsi di altri sessanta giorni in caso di richiesta di proroga da parte dell'Amministrazione competente, la quale, nell'ipotesi in cui rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiedere, entro trenta giorni, l'integrazione. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di presentazione della documentazione completa.

Si possono verificare i seguenti casi:

- a) Le Amministrazioni richiedono un'integrazione di documentazione (entro 30 gg. dall'inizio del procedimento): si chiede l'integrazione all'imprenditore sospendendo i termini fino alla consegna della documentazione richiesta;
- b) Le Amministrazioni competenti si pronunciano tutte positivamente, allora lo Sportello Unico rilascia il provvedimento finale;
- c) Una delle Amministrazioni competenti si pronuncia negativamente, allora lo Sportello Unico dovrà provvedere a trasmettere la pronuncia all'istante entro i tre giorni successivi e il procedimento si intenderà concluso. Tuttavia il richiedente, entro 20 gg. dalla comunicazione, potrà richiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di concordare eventualmente quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa;
- d) I termini siano decorsi inutilmente, allora, entro i successivi cinque giorni, il responsabile del procedimento presso la struttura, potrà procedere alla convocazione di una conferenza di servizi inviando l'invito a tutte le Amministrazioni pubbliche interessate dal provvedimento che intende adottare l'Amministrazione procedente.

COLLAUDO

Il certificato di collaudo (art. 9, DPR 447/98), rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore, avrà ad oggetto tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per:

- Le strutture edilizie;

- Gli impianti produttivi;
- Le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e al tutela ambientale;
- La conformità alle norme di tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro e alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

Lo Sportello Unico è tenuto a verificare se la certificazione risulti conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle norme vigenti e, tranne che non si tratti di errore od omissione materiale, ad assumere i provvedimenti necessari, ivi compresi:

- a) Ordinare la riduzione in pristino a spese dell'impresa;
- b) Trasmettere gli atti di alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Il rilascio del certificato positivo di collaudo consente all'imprenditore di poter mettere in funzione gli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto. Il buon esito del collaudo non esonera le amministrazioni competenti a esercitare le proprie funzioni di vigilanza e controllo in materia.

Sportello Unico Imprese

DOVE SIAMO

Viale Oberdan n.9 , piano terra (ex albergo Italia)
Telefono 0584-7951
Fax 0584-795330
e.mail unico.imprese@comune.pietrasanta.lu.it

Pietrasanta 19 novembre 2002